



CITTA' DI TARQUINIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLAGGIO

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.36 del 07/07/2020

INDICE

PREMESSA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – Designati (responsabili interni) al trattamento dei dati personali

Art. 7 – Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza

Art. 8 – Autorizzati al trattamento dei dati personali

Art. 9 – Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 13 – Informativa agli interessati

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 15 – Utilizzo di particolari sistemi mobili

Art. 16 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Diritti dell'interessato

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 – Sicurezza dei dati personali

Art. 19 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 20 – Accesso agli impianti e credenziali

CAPO V – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 – Sistema integrato di sorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 – Tutela

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Aggiornamento elenco impianti

Art. 24 – Obblighi di preventivo esame

Art. 25 – Norme di rinvio e disposizioni finali



PREMESSA

Il presente regolamento è redatto a norma del:

1. Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR);
2. Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
3. Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", che modifica e integra il dlgs 196/2003 Codice nazionale sulla privacy";
4. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
5. Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51/2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali", nonché alla libera circolazione di tali dati;
6. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010;
7. "Regolamento comunale per l'applicazione del RGPD (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con deliberazione del commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio comunale n. 18 del 06/11/2018, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 del 04/11/2019 e n. ____ del ____.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento, interamente o parzialmente automatizzato, dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fotosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Tarquinia (in seguito anche Ente) determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680 ed in osservanza delle disposizioni contenute nel "decalogo" del 8 aprile 2010 dal Garante della Privacy.
2. L'installazione e l'attivazione degli impianti non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante, ma è sufficiente che il trattamento dei dati personali, effettuato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'aree sorvegliate con apposita segnaletica, come individuata dal Garante, e siano adottate idonee misure di sicurezza.
3. In particolare il presente regolamento:
 - a. disciplina l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili, di lettura targhe e degli apparati, anche riposizionabili, di fotosorveglianza (c.d. fototrappole) di proprietà dell'Ente o da esso gestiti;
 - b. definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti;
 - c. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti.
4. Gli impianti:
 - a. riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b. consentono riprese unicamente di video o foto;
 - c. sono installati nel territorio e negli edifici di proprietà dell'Ente;
 - d. sono gestiti dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti nominato a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.
5. Sono attivabili impianti videosorveglianza e fototrappolaggio fissi e mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Ente, installabili su edifici di proprietà comunale oppure montati su veicoli di servizio.
6. Il sistema di videosorveglianza dell'Ente ai fini della sicurezza urbana, installato ai varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito per l'accertamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente in materia di circolazione e di sicurezza stradale (D.Lgs. n.185/1992 e ss.mm.ii.).

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per **“Codice”**, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. per **“impianto di videosorveglianza e fototrappolaggio”**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere e/o fotocamere, in grado di riprendere, registrare immagini, suoni e scattare fotografie, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c. per **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio;
- d. per **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e. per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti;
- f. per **“Titolare del trattamento dei dati personali”**, l'Ente Comune di Tarquinia, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g. per **“Designato al trattamento dei dati personali”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare al quale sono attribuiti funzioni e poteri in ordine ai processi, procedimenti e adempimenti relativi al trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio di cui al presente regolamento;
- h. per **“Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo alle attività di installazione, gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio; ~~formalmente nominata~~
- i. per **“Responsabile esterno” (anche “Responsabile”)** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro organismo che, in qualità di soggetto esterno al Titolare, tratta i dati per conto di questo in forza di un contratto o altro atto giuridico in cui sono specificati gli obblighi del Responsabile nei confronti del Titolare;
- j. per **“Autorizzati”**, le persone fisiche addette allo svolgimento di specifici compiti ed operazioni connesse al trattamento di dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- k. per **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l. per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m. per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n. per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o. per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché dal Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in Legge n. 48 del 13 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili all'Ente in tema di sicurezza e presidio del territorio. In particolare, l'uso di questi impianti è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate.

2. L'utilizzo degli impianti è finalizzato a:

- a. attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e s.m.i., delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado, di scarica di materiale e di sostanze pericolose o di abbandono e sversamento abusivo di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni a disposizioni di legge ovvero alle norme contenute nel regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
- d. tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e. controllare aree specifiche del territorio comunale ed immobili di proprietà dell'Ente;
- f. tutelare il patrimonio comunale da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
- g. monitorare e controllare la viabilità e i flussi di traffico in determinate aree sensibilmente congestionate da utilizzarsi per la predisposizione dei piani del traffico e per la prevenzione dei parcheggi "selvaggi";
- h. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
- i. attivare uno strumento operativo di coordinamento delle attività di protezione civile sul territorio comunale.

2 bis. Nel caso di installazione di telecamere agli ingressi della Città di Tarquinia e delle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone ad alta intensità di traffico veicolare, la registrazione delle immagini è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada, nonché dalle leggi nazionali e regionali e dalla normativa contenuta nei regolamenti locali, con le modalità già richiamate impartite dal Garante della Privacy e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999.

3. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Corpo di Polizia Locale di Tarquinia potrà essere di tipo "integrato", essendo consentito, previa sottoscrizione di appositi protocolli di gestione, l'utilizzo condiviso dello stesso con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio comunale (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), il che rende il sistema strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i., gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio gestiti dall'Ente e collegati alle centrali di controllo ubicate presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e foto che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e fotocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, limitazione, pertinenza e proporzionalità, sanciti dal Codice Privacy novellato e dal Reg. UE 2016/679.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio è effettuato dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di limitazione, pertinenza e proporzionalità, gli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da:
 - ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, al fine di escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II SOGGETTI

Art. 5 - Titolare

1. Il Comune di Tarquinia è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento. A tal fine l'Ente è rappresentato dal Sindaco, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di cui al comma precedente:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c. nomina il **Designato** al trattamento dei dati personali, il Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza **ed i Responsabili esterni del trattamento**, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d. detta le "linee guida" di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio;
- e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- f. nello svolgimento delle attività pertinenti si avvale del supporto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO).

Art. 6 - Designato al trattamento dei dati personali

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Tarquinia è nominato quale **Designato** al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e di fototrappolaggio di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.
2. Il **Designato** effettua il trattamento dei dati acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali acquisiti attraverso i sistemi di videosorveglianza e di fototrappolaggio, ivi incluso il profilo della sicurezza e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il **Designato** effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il **Designato** nominato dal Sindaco in relazione all'utilizzo degli impianti:
 - a. **individua e nomina i soggetti da autorizzare al trattamento dei dati personali;**
 - b. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - c. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - d. collabora con il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
 - e. provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al successivo art. 13;
 - f. custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

Art. 7 – Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio sono affidati al Corpo di Polizia Locale dell'Ente.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato dal Titolare del trattamento dei dati quale Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata specificando i compiti affidati al Responsabile della gestione tecnica. È consentito, previa approvazione da parte del Titolare del trattamento, il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto **nominato** ad altro dipendente appartenente al Corpo di Polizia locale che per esperienza, capacità e affidabilità fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati oppure ad un soggetto esterno.
3. Il Responsabile della gestione tecnica degli impianti:
 - a. sovrintende alla installazione, cura la gestione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio;
 - b. assegna e custodisce le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio.
4. Per la esecuzione delle attività necessarie ai fini della installazione, efficienza e manutenzione degli impianti, il Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti può avvalersi, oltre che delle strutture del Settore Lavori Pubblici dell'Ente, anche delle prestazioni di soggetti privati esterni (ditte ed aziende specializzate nel settore della videosorveglianza e fototrappolaggio), previamente incaricati dallo stesso Responsabile della gestione tecnica nell'ambito degli appalti di forniture e servizi relativi alla installazione e manutenzione di tali infrastrutture.

Art. 8 – Autorizzati per compiti e funzioni relative al trattamento dei dati personali

1. Il Titolare, sentito il Designato, individua i soggetti Autorizzati allo svolgimento di compiti ed operazioni in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento.
2. A prescindere dalla formale nomina per atto scritto da parte del Titolare, i soggetti operanti sotto l'autorità del Titolare, dipendenti a tempo indeterminato, determinato e collaboratori che - in virtù della loro preposizione alla specifica struttura del Corpo di Polizia Locale, documentata nei relativi atti di assegnazione ad essa (Peg, contratto a tempo indeterminato o determinato, contratti di collaborazione) ovvero mediante invio alla loro casella di posta elettronica istituzionale di specifica comunicazione della quale risulti l'avvenuta presa visione - vengono destinati alle operazioni di trattamento sui dati personali in possesso del Comune acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio, sono automaticamente da intendersi come soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali.
3. I soggetti Autorizzati sono nominati tra i dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Locale dell'Ente che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. I soggetti Autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Designato al trattamento.
5. Nell'ambito dei soggetti Autorizzati sono individuati i soggetti ai quali possono essere affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni effettuate tramite i sistemi di videosorveglianza e fototrappolaggio.

Art. 9 - Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali

1. Il Titolare ed il Responsabile interno nominano un Responsabile esterno del trattamento dei dati ogni qualvolta, come nel caso delle ditte ed aziende che eseguono prestazioni afferenti la installazione, gestione e manutenzione tecnica degli impianti, venga fatto ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. La nomina è effettuata dal Titolare del trattamento dei dati mediante contratto ovvero altro atto giuridico con il quale, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR, sono analiticamente specificati i compiti affidati sulla base del rapporto intercorrente tra il soggetto esterno ed il Comune di Tarquinia. Qualora tra le mansioni del Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.
2. Il Responsabile esterno effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile esterno effettua il trattamento attenendosi alle direttive impartite, anche per il tramite del Designato al trattamento, dal Titolare, il quale anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
4. Il Responsabile esterno come sopra individuato:
 - a. dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
 - b. adotta tutte le misure tecniche ed organizzative che siano idonee a prevenire e/o evitare la comunicazione o diffusione dei dati, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
 - c. nomina all'interno della propria organizzazione gli Autorizzati al trattamento dei dati personali;
 - d. collabora con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c. esatti e, se necessario, aggiornati;
- d. trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

2. Gli impianti di cui al presente regolamento consentono riprese video e foto a colori, diurne e notturne, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Gli impianti di videosorveglianza sono sempre in funzione e registrano in maniera continuativa, mentre gli impianti di fototrappolaggio si innescano in modo autonomo a seguito di qualsiasi movimento di veicoli o esseri umani catturando immagini.

4. I segnali video e le foto scattate dalle unità di ripresa sono trasmessi e raccolti presso la Centrale di controllo ubicata nella sede del Corpo di Polizia Locale di Tarquinia. Il sistema di videosorveglianza è configurato su apposita VLAN ad esso dedicata e riservata esclusivamente al flusso dati video; la trasmissione delle immagini riprese dagli apparati, in accordo con quanto richiesto dal paragrafo 3.3.1 "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del 08/04/2010 ed eventuali modifiche del Garante Privacy, è effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Presso la Centrale di controllo le immagini sono visualizzate su monitor e registrate per la conservazione ordinaria su appositi dispositivi NVR, il cui accesso è protetto, riservato e consentito unicamente al personale formalmente e appositamente autorizzato. L'eventuale connessione da parte di altre forze dell'ordine alla rete comunale dedicata al sistema di videosorveglianza deve essere oggetto, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, di specifici accordi con cui vengano disciplinati le modalità di accesso, gli ambiti di utilizzo, le misure di sicurezza da adottare e le correlate responsabilità. L'impiego del sistema di videoregistrazione e foto è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica. Gli strumenti e i supporti elettronici utilizzati sono dotati dei sistemi di protezione che garantiscono la tutela dei dati trattati.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In tal caso il **Designato** al trattamento dei dati viene autorizzato ad operare per tale fine.
3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio da parte degli **Autorizzati al trattamento** dei dati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente dal personale addetto in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informativa agli interessati

1. L'Ente è tenuto a rendere noti agli interessati il posizionamento ed il funzionamento degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio tramite forme semplificate di informativa e quindi mediante l'apposizione preventiva di cartelli in grado di fornire l'informazione minima prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del provvedimento 8/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, installati in prossimità degli impianti e che avvertono i cittadini che stanno entrando in una zona controllata da telecamere o fotocamere; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
3. In presenza di più telecamere e/o fotocamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese o di scatto delle foto, sono installati più cartelli informativi.
4. La segnaletica installata deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera o fotocamera, non necessariamente a contatto con gli apparati, e deve avere un formato tale da essere visibile in condizioni di normale illuminazione ambientale; la stessa deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere o fotocamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.
6. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'Ente rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza installati all'interno di edifici comunali tramite posizionamento di cartelli contenenti l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ed al provvedimento 8/04/2010 del Garante.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento, da parte dell'Ente a favore di altri soggetti o autorità pubbliche è ammessa quando è prevista da una specifica norma di legge o regolamento anche mediante la stipula di precisi protocolli d'intesa. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti formalmente autorizzati a compiere operazioni di trattamento dal Titolare del trattamento **o dal Responsabile interno del trattamento** e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità gli operatori di Polizia Locale autorizzati ai sensi del presente regolamento possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni operative predisposte dal Comandante il Corpo di Polizia locale. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente il reparto operativo impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile delle operazioni.
4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di richiedere su richiesta avanzata prima dello spirare del termine massimo di conservazione del dato e di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dal Responsabile designato:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, valutate le preminenti esigenze di polizia giudiziaria e di indagine.

d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi qualora sia possibile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al **Designato** anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

6. **Ai sensi dell'art. 13 della Direttiva UE n. 2016/680**, possono essere adottate misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:

- a. non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b. non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c. proteggere la sicurezza pubblica;
- d. proteggere la sicurezza nazionale;
- e. proteggere i diritti e le libertà altrui.

CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 18 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Direttiva UE 2016/680 il Titolare del trattamento, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:

- a. Vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);

- b. Impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);
- c. Impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);
- d. Impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);
- e. Garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);
- f. Garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);
- g. Garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);
- h. Impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);
- i. Garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);
- j. Garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

Art. 19 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, presso la Centrale di controllo ubicata nel Comando del Corpo di Polizia Locale dell'Ente, nonché presso eventuali altre sedi collegate del Corpo di Polizia Locale.
2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al Titolare, al **Designato al trattamento dei dati**, al Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti di videosorveglianza ed ai **soggetti Autorizzati** ai sensi del presente regolamento.
3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del Titolare o **del Designato**, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso, ad esempio contenuta nell'atto di nomina di un Responsabile esterno del trattamento dei dati.
4. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico di videosorveglianza, deve consentire di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
5. Il Titolare ed il **Designato** impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli **autorizzati** assicurano il puntuale rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e dal **Designato** e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 20 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza e fotosorveglianza avviene da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale e può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica e manutenzione degli impianti.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti, alle immagini ed ai dati registrati è consentito esclusivamente ai soggetti individuati ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7 e 8, nonché a soggetti autorizzati, muniti di valide credenziali di accesso, in esecuzione delle prescrizioni contenute nei protocolli di gestione di cui al precedente art. 3 ovvero negli atti di nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati.

CAPO V SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del Decreto legge 14/2017 convertito in Legge 48/2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e s.m.i. ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi Titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi Titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle forze dell'ordine, deve rispettare le seguenti specifiche misure che prevedono:

- a. l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del Titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b. la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora:

- a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;
- b. un centro unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 - Tutela

1. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il **Designato al trattamento** dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Aggiornamento elenco impianti

1. L'aggiornamento dell'elenco degli impianti di videosorveglianza e fototrappolaggio è demandato al **Designato al trattamento dei dati personali**, così come individuato dal precedente articolo 6, sulla base di provvedimenti della Giunta comunale che ne avallano la scelta.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il **Designato al trattamento** dei dati personali segnala tempestivamente al Titolare del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 24 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza e fototrappolaggio ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata o controllata da fototrappole e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 25 – Norma di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679, al Codice Privacy (d.lgs. n.196/2003) novellato, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al Regolamento comunale per l'applicazione del RGPD (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento per la disciplina della videosorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 31.03.2017, come successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 04.11.2019 ed esplica i propri effetti al momento dell'eseguibilità della delibera di approvazione da parte dell'Organo consigliare.